



REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 giugno 2021.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano
- Art. 6 - Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

CAPO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 7 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 10 - Scarico di rottami e di detriti
- Art. 11 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 12 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 13 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 14 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 15 - Collocamento di condutture

CAPO III CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

- Art. 16 - Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro
- Art. 17 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 18 - Manutenzione degli edifici e dei terreni
- Art. 19 - Tutela dei beni pubblici e privati
- Art. 20 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 21 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 22 - Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 23 - Depositi in proprietà privata
- Art. 24 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 25 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 26 - Raccolta rifiuti
- Art. 27 - Viali e giardini pubblici
- Art. 28 - Vasche e fontane
- Art. 29 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

CAPO IV QUIETE PUBBLICA

- Art. 30 - Inquinamento acustico
- Art. 31 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 32 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 33 - Rumori nei locali privati
- Art. 34 - Uso di strumenti sonori
- Art. 35 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

CAPO V
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 36 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- Art. 37 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 38 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 39 – Accensione di fuochi nei campi
- Art. 40 - Luminarie natalizie
- Art. 41 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 42 - Pulizia e decoro nei cantieri
- Art. 43 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VI
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 44 - Processioni - Manifestazioni

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

- Art. 45 - Orari degli esercizi
- Art. 46 - Requisiti dei locali di vendita
- Art. 47 – Apertura, trasferimento, ampliamento e cessazione degli esercizi commerciali
- Art. 48 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 49 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

CAPO VIII
TUTELA, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI E RANDAGISMO

- Art. 50 - Principi
- Art. 51 - Maltrattamenti e norme di tutela
- Art. 52 - Protezione dei gatti
- Art. 53 - Anagrafe canina
- Art. 54 - Custodia dei cani

CAPO IX
POLIZIA RURALE

- Art. 55 - Limiti del regolamento
- Art. 56 - Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 57 - Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 58 - Ordinanze

CAPO X
PASCOLO

- Art. 59 - Pascolo degli animali
- Art. 60 - Trasferimento degli animali al pascolo all'interno dello stesso Comune
- Art. 61 - Trasferimento degli animali al pascolo da un Comune diverso
- Art. 62 - Monticazione e demonticazione degli animali
- Art. 63 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame con qualsivoglia specie

- Art. 64 - Custodia del bestiame e procedura di sequestro in caso di rinvenimento di capi incustoditi
Art. 65 - Animali deceduti
Art. 66 – Cani da Guardiania

CAPO XI **CASE COLONICHE**

- Art. 67 - Costruzione di case coloniche
Art. 68 - Igiene delle case coloniche
Art. 69 - Incameramento delle acque piovane
Art. 70 - Stalle
Art. 71 - Concimaie

CAPO XII **FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI**

- Art. 72 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Art. 73 - Spurgo di fossi e canali
Art. 74 - Distanze per fossi, canali ed alberi

CAPO XIII **MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

- Art. 75 - Difesa contro le malattie delle piante - denuncia obbligatoria
Art. 76 - Cartelli per esche avvelenate

CAPO XIV **MALATTIE DEL BESAME**

- Art. 77 - Obbligo di denuncia
Art. 78 - Isolamento per malattie contagiose
Art. 79 - Smaltimento di animali morti per malattie infettive
Art. 80 - Igiene degli animali nelle stalle

CAPO XV **SANZIONI**

- Art. 81 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 82 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
Art. 83 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
Art. 84 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XVI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 85 - Procedure autorizzatorie
Art. 86 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2.

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla relativa legge regionale.

Art. 3.

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4.

Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle

persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagio pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 5.

Concorso dei gestori degli esercizi pubblici e commerciali e delle attività produttive in genere alla tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

L'Amministrazione comunale promuove e sviluppa, d'intesa con le Associazioni di categoria con le quali potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema integrato di iniziative volto a conseguire una diffusa ordinata convivenza civile ed a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano. In tali iniziative dovranno essere coinvolti i gestori degli esercizi ed attività in genere, compresi i circoli privati, soprattutto di quelli che risultano meta di aggregazione giovanile.

In particolare, gli accordi di cui al precedente comma potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:

- a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, il rispetto dei residenti;
- b) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

Tra Amministrazione comunale e singoli gestori delle attività di cui al presente articolo, in previsione della emanazione di provvedimenti amministrativi concernenti la disciplina delle attività stesse (orari di esercizio, occupazione del suolo pubblico, ecc.), possono essere sottoscritti specifici accordi, ai sensi della normativa nazionale e regionale in vigore, che prevedano l'assunzione di particolari obblighi in capo ai predetti gestori, quali:

- 1) adottare misure idonee, anche avvalendosi di personale appositamente incaricato e qualificato, ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa determinare disturbo alla pubblica quiete o disturbo ad altre attività o ai residenti ovvero ostacolo ai pedoni o alla circolazione stradale;
- 2) non pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo sugli effetti dovuti all'abuso di alcolici;
- 3) la possibilità, mediante idonea segnalazione, di usufruire dei servizi igienici del locale anche da parte di persone non clienti e l'indicazione dell'eventuale presenza di servizi igienici pubblici siti nelle vicinanze;
- 4) provvedere al conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

I gestori degli esercizi pubblici e delle attività di cui al presente articolo hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura, di disporre appositi contenitori dei rifiuti negli spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

I gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici (bagni) in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito alla clientela.

Art. 6.

Vendita di alcolici e di bevande in lattina o contenitori di vetro

Il Sindaco, con propria ordinanza secondo le disposizioni previste dall'art. 50 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, in particolari periodi dell'anno o circostanze determinate e per aree delimitate del territorio comunale, può vietare del tutto o assoggettare a determinate condizioni la vendita di bevande alcoliche negli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, in presenza di fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e della pubblica quiete direttamente collegabili al consumo di tali bevande.

Il Sindaco altresì, ai fini della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell'igiene e decoro urbano nelle ore notturne, può vietare la vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non, posta in lattina o contenitore di vetro, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su aree pubbliche, degli esercizi artigianali e commerciali, anche a mezzo di distributori automatici.

Il Sindaco può consentire deroghe ai provvedimenti di cui ai commi precedenti, in presenza di accordi sottoscritti con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7.

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

Art. 8.

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 285/92, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale (Legge 160/2019) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2021.

Art. 9.

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere un'autorizzazione da parte del Comune, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità preposta potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10.

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dal Comune.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 11.

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Ufficio preposto può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 12.

Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Salvo quanto previsto dagli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 773/31 i trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche sono disciplinati dal regolamento per il "funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2018.

Art. 13.

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 14.

Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 15.

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese

CAPO III CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 16.

Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, suscitando ribrezzo; è vietato inoltre esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano ingenerare paura, ribrezzo o angoscia.

Art. 17.

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
- b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi del successivo articolo 102; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
- d) esercitare il meretricio stazionando in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade densamente abitate, ovvero con abbigliamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza, ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
- e) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o effettuare tali attività vicino agli ospedali;
- f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;
- g) suonare o cantare recando disturbo;
- h) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
- i) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- j) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati sul pubblico suolo;
- k) dare da mangiare a cani randagi, gatti, piccioni o altri animali, fatte salve le disposizioni previste dalle singole ordinanze e regolamenti.
- l) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 18. **Manutenzione degli edifici e dei terreni**

I proprietari degli edifici, adibiti a qualsiasi destinazione, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità.

I proprietari degli edifici, delle case e dei negozi devono mantenere in buono stato di conservazione le porte di accesso nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea a prevenire il pericolo di incendio ed assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igienico sanitarie.

Così come previsto dal D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), è fatto inoltre obbligo di tagliare e tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o limitare la visibilità della strada e/o la segnaletica stradale e di tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio stradale.

In caso di inadempienza, si procederà d'ufficio all'esecuzione delle opere di pulizia e/o bonifica addebitandone i costi ai proprietari, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione accertata.

Art. 19. **Tutela dei beni pubblici e privati**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte, disegni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 20. **Collocamento di cartelli ed iscrizioni**

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione da parte del Comune e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 21.
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dal competente Ufficio comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Ufficio preposto nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 22.
Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi di fiori o piante posti su finestre o balconi, o collocati all'esterno di abitazioni, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle parti sottostanti del fabbricato e si deve evitare di produrre stillicidio di acqua o di altri liquidi sul suolo pubblico.

Art. 23.
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del Comune.

È comunque vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

Art. 24.
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Art. 25.
Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 26.
Raccolta rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.

Art. 27.

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 28.

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' fatto divieto di prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche per innaffiare orti e giardini, lavare veicoli a motore o altri veicoli, riempire le piscine, riempire serbatoi o cisterne.

Art. 29.

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

CAPO IV QUIETE PUBBLICA

Art. 30. Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 31. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 32. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 33. Rumori nei locali privati.

Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica.

Art. 34. Uso di strumenti sonori

Salva espressa autorizzazione rilasciata dal Comune, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di strumenti in genere idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 00:00 alle ore 07:00.

In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 35.

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sia nei luoghi privati che nelle piazze, strade e altri luoghi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietate grida, schiamazzi, canti o altre emissioni sonore, tali da recare disturbo o molestia.

CAPO V
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 36.

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale e previo parere del Comando Provinciale dei Vigili di Fuoco secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 151/2011.

L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 37.

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 38.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito del territorio comunale è vietata senza autorizzazione di cui all'art. 57 del R.D. 773/31 rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'accensione di fuochi artificiali, polveri o liquidi infiammabili.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza, fatti salvi i casi di diniego previsti dal R.D. 773/31, nel rilascio dell'atto autorizzativo ha facoltà di apporre speciali prescrizioni al fine tutelare la pubblica incolumità nonché la prevenzione degli incendi boschivi.

E' fatto comunque divieto di accendere i fuochi artificiali ad una distanza inferiore a 200 metri dall'abitato.

Art. 39.

Accensione di fuochi nei campi

Dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, salvo ulteriori periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, è vietato accendere fuochi nei campi e a una distanza inferiore a 250 metri dalle case, dagli edifici, dal bosco, dalle piantagioni e dalle siepi.

Nei periodi in cui non vige tale divieto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 182, comma 6° bis del D. Lgs. 152/2006 è consentito raggruppare e bruciare in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro i materiali vegetali previsti dall'art. 185, comma 1°, lettera f) del predetto decreto.

Art. 40. **Luminarie natalizie**

La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine è consentita dal 1 dicembre di ogni anno sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Così come previsto dall'art. 110 del R.D. 773/31 modificato dal D. Lgs. 222/2016 l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.)

La comunicazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Polizia Locale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.

In assenza di tale dichiarazione l'Ufficio preposto intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e strutture della pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 41. **Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

L'Ufficio Tecnico comunale potrà prescrivere particolari lavori ritenuti necessari ai fini dell'eliminazione del pericolo.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese. È fatto divieto di scaricare le acque piovane tramite gronda sulle strade pubbliche.

Art. 42. **Pulizia e decoro urbano nei cantieri**

È fatto obbligo alle imprese esecutrici dei lavori e/o committenti di recintare le aree di cantiere in modo da impedire l'accesso da parte di persone non autorizzate.

L'installazione di ponteggi è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale (Legge 160/2019) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/04/2021.

Per tutti gli interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico il richiedente dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori e versare un'apposita cauzione determinata dallo stesso Ufficio che verrà restituita a seguito del ripristino del manto stradale.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia dell'area prospiciente al cantiere mediante spazzamento e lavatura della strada dai residui, in modo da non arrecare danni a persone o cose.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla pulizia di tombini e griglie ostruiti da materiali utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 è vietato depositare materiali provenienti da attività di demolizione direttamente sul suolo, infatti gli stessi essendo classificati come rifiuti speciali dovranno essere depositati in appositi scarrabili in attesa di essere smaltiti secondo le disposizioni dettate dal decreto sopra indicato.

Art. 43.

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

CAPO VI
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 44.
Processioni - Manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del R.D. 773/31, le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 45. Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 31 luglio 2018, n. 23.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 46 Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in sede fissa deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 47 Apertura, trasferimento, ampliamento e cessazione degli esercizi commerciali

L'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la cessazione degli esercizi commerciali è soggetta alle norme contenute nel D. Lgs. 114/98 e nella L.R. 31 luglio 2018, n. 23.

La comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica mediante la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 48 Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o in forma itinerante.

Il Comune, previo bando pubblico, provvede al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonche' alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Servizio regionale competente i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini certi e definiti di presentazione delle domande di assegnazione, al fine di consentire un adeguato esercizio della programmazione di competenza regionale e garantire al contempo la piu' ampia partecipazione degli operatori.

L'esercizio dell'attività in forma itinerante e' consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalita' stabilite dal Comune stesso.

L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree previste nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorche' muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

Il Comune puo' interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonche' nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Art. 49

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

CAPO VIII
TUTELA, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI E RANDAGISMO

Art. 50
Principi

Nel presente capo vi rientrano gli animali d'affezione, ivi compresi quelli che vivono in libertà, in base alla legge 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) e alla legge 18 dicembre 2013 n. 47 (norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione).

Art. 51
Maltrattamenti e norme di tutela

E' vietato:

- a) Mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute o comunque ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età;
- b) Abbandonare animali sul territorio comunale;
- c) Detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva areazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo;
- d) Detenere cani sprovvisti di un riparo che sia rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;
- e) Detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 5 metri, ovvero a 3 metri qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 metri e di altezza di 1,50 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità;
- f) Tenere gli animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- g) Addestrare animali ricorrendo a violenze, percorre o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
- h) Mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dal Servizio Veterinario di Sanità Animale nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti;
- i) Trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei;

Ogni animale deve essere tenuto dal proprietario, o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario, dovrà essere curato e accudito secondo necessità.

I recinti per la custodia dei cani devono avere una superficie non inferiore ai 9 mq per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi di cui alla L. 281/91);

I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche (Canile sanitario, Rifugi ed Asili per cani) ai privati richiedenti sono sterilizzati e registrati in anagrafe canina prima della cessione.

All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà accettare la possibilità di ricevere controlli da parte del personale preposto ai fini della verifica delle condizioni dell'animale.

Art. 52

Protezione dei gatti

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

I gatti che vivono in libertà che compongono la colonia felina sono sterilizzati a cura della Asl secondo l'allegato n. 1 del presente regolamento e reimmessi nel loro gruppo originario.

I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 53 Anagrafe canina

Il proprietario o detentore di cani a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di iscrivere i propri cani entro i 2 mesi di età, previa applicazione dei microchip, all'anagrafe canina istituita presso la Asl territorialmente competente.

Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare all'Asl territorialmente competente, entro 30 giorni sia l'eventuale cambio della propria residenza sia il luogo di detenzione dell'animale nonché i propri recapiti.

E' fatto divieto di cedere cani non identificati e registrati.

In caso di smarrimento il proprietario o detentore del cane ha l'obbligo di comunicare mediante segnalazione scritta all'Asl e al Comune entro 5 giorni dall'evento.

In caso di morte e di mutamento della titolarità della proprietà, la segnalazione deve pervenire non oltre il 15 giorno dall'evento.

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo già iscritto in altra Regione, dimorante temporaneamente sul territorio comunale per un periodo superiore a 60 giorni, è tenuto a comunicare gli estremi di identificazione, anche telefonicamente, al Servizio Veterinario di Sanità Animale di L'Aquila.

Art. 54 Custodia dei cani

E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori dei cani:

- a) di procedere alla loro custodia adottando tutte le misure necessarie per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo e danni nei confronti terzi;
- b) di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo;
- c) di dotarsi di strumenti di pulizia quali sacchetti o palette o altro strumento idoneo per la raccolta delle deiezioni e di procedere alla rimozione delle stesse;
- d) sulle strade e nelle aree aperte al pubblico di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo.

I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, verranno restituiti al proprietario o detentore previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

Qualora la Polizia Locale o altri organi di vigilanza rinvenivano sul territorio comunale cani vaganti in assenza di microchip per l'identificazione, si procederà alla cattura a cura del Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Asl di L'Aquila.

Il Servizio Veterinario, provvederà alla sterilizzazione e cura dei cani catturati e procederà all'applicazione del microchip.

Qualsiasi cittadino ha facoltà di chiedere l'adozione dei cani catturati previa richiesta al Comune e può segnalare agli organi di vigilanza la presenza di cani vaganti o randagi secondo l'allegato n. 2 del presente regolamento.

Qualora i cani catturati siano stati dichiarati pericolosi da parte del personale del Servizio Veterinario si procederà al trasferimento presso il Rifugio per cani con il quale il Comune di Lucoli ha stipulato apposita convenzione.

Nel caso in cui i cani catturati non siano stati dichiarati pericolosi dal personale del Servizio Veterinario, il Comune ha facoltà di reimmetterli sul territorio comunale come "cani di quartiere".

CAPO IX Polizia Rurale

CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 55
Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 56
Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 57
Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia locale nonché dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 58
Ordinanze

Le ordinanze emanate dal Comune in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO X PASCOLO

Art. 59 Pascolo degli animali

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/05/2002 e dal D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) è vietato immettere sui pascoli comunali il bestiame senza autorizzazione da parte del Comune.

Art. 60 Trasferimento degli animali al pascolo all'interno dello stesso Comune

Per il trasferimento degli animali al pascolo all'interno dello stesso Comune, il richiedente che sia in possesso di contratto di concessione o di fida pascolo, almeno 15 giorni prima dello spostamento, dovrà comunicare all'Ufficio Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico secondo lo schema predisposto (allegato n. 3 del presente regolamento) la data di spostamento, il numero di animali che si intende trasferire con indicazione dei marchi auricolari e le certificazioni attestanti le profilassi sanitarie eseguite.

L'Ufficio preposto ricevuta la comunicazione, la trasmette al Servizio Veterinario di Sanità Animale di L'Aquila il quale provvede ad effettuare i relativi controlli sanitari e in assenza di motivi ostativi autorizza lo spostamento. E' fatto divieto di movimentare i capi in assenza del nulla osta da parte dell'Autorità Sanitaria Locale.

Per la demonticazione dei capi all'interno dello stesso Comune, l'interessato dovrà effettuare apposita comunicazione entro e non oltre 48 ore dallo spostamento secondo lo schema predisposto (allegato n. 4);

Art. 61 Trasferimento degli animali al pascolo da un Comune diverso

Per il trasferimento degli animali al pascolo da un Comune diverso, il richiedente almeno 15 giorni prima dello spostamento deve presentare apposita istanza al Sindaco del Comune dove il bestiame si trova indicando anche i pascoli di cui dispone.

Il Sindaco informa immediatamente il Comune di destinazione e la data di arrivo degli animali.

Secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 320/54, gli animali devono essere visitati dal veterinario entro 3 giorni dalla partenza ed a seguito di risultato favorevole della visita rilascia il certificato di origine e sanità conforme al modello 7.

E' fatto obbligo di depositare presso il Comune di destinazione i certificati (modello 4 e modello 7) non più tardi del giorno successivo all'arrivo degli animali.

Per la demonticazione, l'interessato dovrà produrre copia del modello 4 con indicazione dei capi che dovranno essere trasferiti presso l'Azienda e la data di ripartenza.

Art. 62 Monticazione e demonticazione degli animali

I periodi di monticazione e di demonticazione sono stabiliti dal Regolamento degli Usi Civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/05/2002 e dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dalla Regione Abruzzo - Servizi Territoriali per l'Agricoltura a cui il richiedente dovrà inviare con congruo anticipo apposita istanza.

Art. 63

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 64

Custodia del bestiame e procedura di sequestro in caso di rinvenimento di capi incustoditi

I proprietari di bestiame hanno l'obbligo di provvedere alla loro custodia e sono direttamente responsabili per eventuali danni arrecati a terzi.

Nel caso di rinvenimento di animali incustoditi al pascolo demaniale o sulle strade pubbliche si procederà alla loro cattura anche mediante l'utilizzo di telenarcosi.

La telenarcosi potrà essere eseguita soltanto da personale autorizzato con la presenza di un veterinario iscritto all'Albo professionale.

I capi catturati saranno sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 e custoditi presso una stalla autorizzata convenzionata con il Comune.

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Asl di L'Aquila, una volta proceduto all'identificazione dei capi sottoposti a sequestro amministrativo, comunica al Comune la presenza o meno di microchip e/o del marchio auricolare per l'identificazione ed i dati anagrafici del proprietario.

Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio di Polizia Locale, notifica al proprietario il provvedimento di rinvenimento con il quale assegna il termine di 15 giorni per il ritiro dei capi sequestrati a proprio carico, previo pagamento delle spese sostenute per la cattura, il trasporto e la custodia che saranno determinate annualmente dal Responsabile del Servizio, dando atto che trascorso tale termine si procederà alla vendita a norma dell'art. 929 del Codice Civile, previa confisca.

Qualora il proprietario dovesse sopraggiungere durante le operazioni di cattura, i capi potranno essere restituiti allo stesso a condizione che possa provvedere nell'immediato e comunque non oltre il termine delle operazioni di carico del bestiame sui mezzi autorizzati della ditta incaricata dal Comune, a riportare a propria cura e spese i capi nella propria azienda.

E' pertanto inteso che una volta caricato il bestiame sui mezzi della ditta incaricata dal Comune, sono formalizzate le operazioni di sequestro e non si potrà dar luogo ad alcuna restituzione.

La restituzione rimane comunque esclusa nel caso in cui i capi siano stati catturati con l'utilizzo di telenarcosi, ed in tal caso, a garanzia del benessere animale, gli stessi non potranno essere restituiti al proprietario prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 48 ore.

Il proprietario, ottenuto il dissequestro degli animali di sua proprietà, all'atto del ritiro dovrà esibire il registro dei trattamenti farmacologici dove il veterinario che ha praticato la telenarcosi annoterà il farmaco utilizzato con i relativi tempi di sospensione.

Nel caso in cui i capi sequestrati siano sprovvisti di microchip e/o marchio auricolare, si procederà alla pubblicazione di un avviso di rinvenimento sull'albo pretorio online del Comune assegnando un termine di 15 giorni per il rientro in possesso da parte di eventuali detentori dando atto che trascorso tale termine si procederà alla vendita a norma dell'art. 929 del Codice Civile, previa confisca.

In tutti i casi in cui non è possibile effettuare le operazioni di sequestro di cui al presente articolo, è sempre possibile irrogare la sanzione prevista dall'art. 81 del presente regolamento per la fattispecie disciplinata dalla presente norma.

Art. 65 **Animali deceduti**

Il proprietario e/o detentore di bestiame ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Asl di L'Aquila i capi deceduti.

Il veterinario trasmette al Comune il certificato attestante la causa di morte comprensivo del numero di microchip e/o marchio auricolare, il proprietario e la specie dell'animale.

Così come previsto dal Regolamento n. 1069/2009 (CE), le carcasse potranno essere smaltite previa autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale:

- 1) mediante incenerimento da effettuarsi attraverso ditte specializzate ed autorizzate;
- 2) mediante sotterramento;

Nel caso di smaltimento di carcasse mediante incenerimento, l'interessato entro 24 ore trasmette all'Asl di L'Aquila e al Comune di Lucoli copia del documento di trasporto o copia dell'avvenuto smaltimento rilasciato dalla ditta autorizzata.

Nel caso di smaltimento di carcasse mediante sotterramento, preliminarmente, l'interessato dovrà indicare il terreno sul quale effettuare tale procedura e produrre apposita documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'assenza di vincoli di natura idrogeologica e l'assenza di rischi di contaminazione di falde freatiche e danni all'ambiente.

E' comunque facoltà dell'Autorità Sanitaria Locale stabilire di volta in volta la procedura da eseguire in relazione anche al numero dei capi deceduti.

E' fatto divieto di procedere allo smaltimento delle carcasse in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 66 **Cani da guardiania**

Gli allevatori di bestiame che svolgono attività sul territorio comunale hanno l'obbligo di:

- ottemperare al rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 47/2013 in termini di identificazione dei cani, registrazione in anagrafe canina e denuncia delle nascite;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno l'elenco aggiornato dei cani posseduti ed identificati con microchip alla Polizia Locale;
- l'obbligo di non detenere un numero maggiore di 4 fattrici (cagne femmine fertili) provvedendo alla sterilizzazione in caso di sovrannumero;
- provvedere alla messa in sicurezza nelle ore notturne impedendo loro di poter vagare liberamente all'esterno dell'azienda; i cani potranno svolgere il proprio lavoro di guardiania durante il pascolo soltanto alla presenza di un custode/pastore in modo da non arrecare danni a terzi;

In caso di mancato adempimento di quanto sopra descritto oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 81 del presente regolamento, non sarà consentito l'accesso ai pascoli montani.

CAPO XI CASE COLONICHE

Art. 67 Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 68 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.

E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 69 Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 70 Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 71 Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

CAPO XII
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 72
Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 73
Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 74
Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

CAPO XIII
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 75
Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 76
Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animai domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta «terreno avvelenato» o simile.

CAPO XIV MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 77 Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 78 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 79 Smaltimento di animali morti per malattie infettive

Per lo smaltimento di animali morti per malattie infettive si applicano le disposizioni relative allo smaltimento mediante incenerimento di cui al punto 1) dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 80 Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO XV SANZIONI

Art. 81

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, chiunque violi le disposizioni di cui:

- al Capo I (Disposizioni generali) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
- al Capo II (Disciplina delle acque pubbliche e del suolo pubblico) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- al Capo III (Convivenza civile e pubblico decoro) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- al Capo IV (Quiete pubblica) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- al Capo V (Norme di sicurezza negli abitati) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 500,00;
- al Capo VI (Manifestazioni e cortei) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
- al Capo VII (Disposizioni in materia di commercio) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- al Capo VIII (Tutela, detenzione, circolazione degli animali e randagismo) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 150,00;
- al Capo X (Pascolo):
 - artt. 59,60,61,63 e 65 del presente regolamento sono puniti con una sanzione amministrativa di € 250,00;
 - art. 62 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni giorno di monticazione anticipata o demonticazione posticipata in assenza di autorizzazione;
 - art. 64 del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa di € 150,00 per ogni capo rinvenuto incustodito; in caso di recidiva nel biennio la violazione al presente articolo è punita con una sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni capo rinvenuto incustodito;
- al Capo XI (Case Coloniche) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;
- al Capo XII (Fossi e canali privati – distanze alberi – rami protesi e radici) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00;
- al Capo XIII (Malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00;
- al Capo XIV (Malattia del bestiame) del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00;

Art. 82

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 83
Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 84
Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 85.
Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 86.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Allegato n. 1 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Al Comune di Lucoli
Ufficio Polizia Locale
pec: polizialocale.lucoli.aq@legalmail.it

All'Asl 1 di L'Aquila
Servizio Veterinario di Sanità Animale
pec: dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Oggetto: richiesta registrazione e riconoscimento colonia felina.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
e residente in _____ via _____ n. _____ tel. _____
codice fiscale _____ email _____

CHIEDE

la registrazione della colonia felina:

denominazione _____ di n. _____ gatti
ubicata in via _____ del Comune di Lucoli

composta da n. _____ maschi interi n. _____ femmine intere
n. _____ maschi sterilizzati n. _____ femmine sterilizzate
n. _____ cuccioli

Il/la sottoscritto/a si impegna in qualità di referente della colonia felina, a collaborare nelle operazioni di cattura degli animali presenti.

Dichiara di assumersi ogni responsabilità in merito e in particolare di provvedere, secondo le modalità da concordare con il Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'ASL 1 di L'Aquila a:

- ✓ catturare e consegnare i gatti da sottoporre a sterilizzazione;
- ✓ ritirare i gatti sterilizzati e garantire la loro assistenza post intervento e la reintroduzione nella colonia felina di provenienza.

Si allega copia documento di identità.

Il richiedente

SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO

All'Ufficio di Polizia Locale
del Comune di Lucoli (Aq)
pec: polizialocale.lucoli.aq@legama.it

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente a _____

indirizzo completo

tel _____ documento di identità tipo _____ numero _____

SEGNALA

che in data _____ in località _____ è stato avvistato un

cane vagante o randagio con le seguenti caratteristiche: _____

Il cane attualmente:

è ancora vagante in zona _____

è detenuto presso _____

non è noto dove sia

Osservazioni: (eventuale richiesta di affidamento previa intestazione)

.....

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

Al Sig. Sindaco del Comune di
Lucoli

Oggetto: richiesta di autorizzazione al trasferimento di animali al pascolo intracomunale.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
proprietario di un allevamento identificato con codice aziendale IT____AQ____ ubicato
in questo Comune, chiede l'autorizzazione a trasferire gli animali sotto elencati presso il pascolo
denominato _____ cod. IT052AQ01P.

Bovini n. _____

Ovicapri n. _____

Equini n. _____

Il trasferimento avrà luogo presumibilmente il giorno _____ tra le ore ____ e le ore _____.

Si allega elenco degli identificativi degli animali da trasferire.

**Al Servizio Veterinario di Sanità Animale
dell'ASL 1 di L'Aquila**

Al fine di concedere l'autorizzazione di cui sopra, ai sensi del regolamento di Polizia Veterinaria n. 320/54 **si richiede nulla osta sanitario** al trasferimento di animali presso i pascoli comunali sopra indicati.

Data _____

Il Sindaco/Il Responsabile del Servizio

Al Sindaco del Comune di Lucoli

Vista la richiesta della S.V. e visti gli atti d'ufficio si comunica che:

l'allevamento bovino in oggetto è stato controllato con esito negativo BRB in data _____
su n. ____ capi e risulta ufficialmente indenne;

l'allevamento ovino in oggetto è stato controllato con esito negativo BR in data _____ su
n. __ capi e risulta ufficialmente indenne;

i capi equini in elenco risultano regolarmente registrati in BDN e sottoposti al controllo per
Anemia Infettiva in data _____.

Data _____

Il Dirigente Veterinario

Allegato n. 4 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

COMUNICAZIONE DI DEMONTICAZIONE

(Per trasferimenti degli animali sui pascoli comunali di residenza)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

proprietario di un allevamento identificato con codice aziendale IT _____ AQ _____
proprietario/detentore di una mandria composta:

numero di capi di bestiame:

- Bovini n. _____
- Ovini n. _____
- Caprini n. _____
- Suini n. _____
- Equini n. _____

Assegnatario dei Pascoli estivi, ubicati nel Comune di Lucoli, di proprietà comunale in località
_____.

Considerato che la demonticazione ha avuto inizio il giorno _____ a seguito di
comunicazione prot. _____ del _____ per il trasferimento degli animali per l'alpeggio

COMUNICA

Che in data _____ ha provveduto alla demonticazione degli animali, per far rientro
nella propria Azienda.

Data _____

Firma
